

Modifiche alle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in tema di governo societario

In data 30 giugno 2021, la Banca d'Italia ha emanato un aggiornamento (il “**Provvedimento**”) della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “*Disposizioni di Vigilanza per le banche*”, in particolare del Capitolo 1 della Parte Prima, Titolo IV, che contiene le disposizioni di vigilanza in materia di governo societario.

Le modifiche introdotte (le “**Disposizioni**”) sono volte a rafforzare, tenendo conto della direttiva (UE) 2019/878 (la cd. “**CRD V**”), gli assetti di *governance* delle banche.

In particolare, le Disposizioni prevedono:

- l'introduzione di una quota minima di genere del 33% negli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo. Al fine di facilitare l'adeguamento a questa previsione, ne è stata prevista l'attuazione secondo modalità diversificate a seconda delle dimensioni della banca. Vengono inoltre indicate come buone prassi la presenza nei comitati endo-consiliari di almeno un componente del genere meno rappresentato e l'assegnazione delle cariche di presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, presidente dell'organo con funzione di controllo, di amministratore delegato e di direttore generale a esponenti di diverso genere;
- l'innalzamento da 3,5 a 5 miliardi di euro della soglia di attivo (calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente) valutata per la classificazione di banca di “*minori dimensioni o complessità operativa*”. A queste banche si applicano alcune semplificazioni previste dalle “*Disposizioni di vigilanza per le banche*” e dal decreto MEF sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali (decreto n. 169/2020);
- l'adozione di politiche di dialogo tra amministratori e azionisti, finalizzate a rendere disponibili agli azionisti, in forma chiara e con congruo anticipo, le informazioni relative all'esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento all'esercizio del diritto di voto in assemblea. A questi fini, le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, ad eccezione di quelle controllate in misura totalitaria, formalizzano le politiche adottate in un regolamento interno;
- nella definizione delle strategie aziendali, la considerazione di temi quali l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di *governance* – ESG, l'attuazione delle politiche di *funding*, l'adozione di modelli *Fintech*;

- l'individuazione, tramite apposito regolamento, delle modalità volte a favorire il confronto tra gli amministratori indipendenti, anche in merito a tematiche rilevanti e in assenza degli altri amministratori;
- rafforzamento dei presidi di controllo, mediante l'assegnazione all'organo con funzione di supervisione strategica di attribuzioni non delegabili relative alla gestione del piano di risanamento;
- l'adozione, da parte dell'organo di supervisione strategica, di un codice etico o strumenti analoghi per il personale.

Inoltre, il Provvedimento dispone l'obbligo per le banche di adeguarsi all'articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (la c.d. “**CRD**”), come modificata dalla CRD V, in materia di finanziamenti agli esponenti e alle loro parti correlate. A questo riguardo, la definizione di “membri dell'organo di gestione” ricomprende i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Le banche, fatte salve le diverse previsioni relative alle quote di genere, si adeguano alle modifiche apportate alle disposizioni di questo Capitolo entro sei mesi dalla loro entrata in vigore, prevista per il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il testo delle Disposizioni è disponibile al seguente [link](#). Il testo del Provvedimento è invece disponibile al seguente [link](#).

I professionisti dello studio restano a disposizione per qualsiasi chiarimento relativo all'applicazione delle nuove disposizioni.

VALERIA DALOISO